



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Versalis S.p.A
Stabilimento di Brindisi
Via Enrico Fermi 4
72100 BRINDISI
qhse_br@pec.versalis.eni.com

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di modifica dell'AIA presentata da Versalis S.p.A. stabilimento di Brindisi - procedimento ID 133/1126

In merito al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione integrata ambientale, rilasciato per l'installazione indicata in oggetto il 16/09/2011, con provvedimento n. DVA-DEC-2011-514, finalizzato alla razionalizzazione del circuito della "Quench Water" dell'impianto di produzione etilene P1Cr (fase F1), si trasmette copia del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione per l'AIA-IPPC e trasmesso con nota del 10/04/2017, prot. n. 409/CIPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

“Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”

Allegato: Prot.509/CIPPC del 10/04/2017(prot. 8743/DVA del 11/04/2017)

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 6726

ID Documento: DVA-D3-AG-6726_2017-0105

Data stesura: 18/04/2017

✓ Resp. Sez.: Grande Z.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 27/04/2017

✓ Resp. Div.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3
Data: 27/04/2017



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
c.a. Ing. Domenico Antonio Milillo
email: aia@pec.minambiente.it

**OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DELLA DOMANDA DI
MODIFICA DELL'AIA PRESENTATA DALLO STABILIMENTO VERSALIS
S.P.A. DI BRINDISI - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO - ID 133/1126**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. c.s.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 230 del 3-10-2011 e ss.mm.ii. – Rif. nota DVA_MATTM di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC 247/2017 del 01-03-2017 (Procedimento Istruttorio ID 133/1126)

Gestore	VERSALIS S.p.A.
Località	Brindisi
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Ing. Giovanni Anselmo
	Prof. Antonio Mantovani
	Avv. David Roettgen
	Ing. Pierfrancesco Palmisano – Regione Puglia
	Dott. Pasquale Epifani – Provincia di Brindisi
	Dott. Arch. Fabio Lacinio – Comune di Brindisi



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

INDICE

INDICE	2
1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	6
2.1. Atti presupposti	6
2.2. Atti normativi	7
2.3. Atti e attività istruttorie	11
3. DATI DELL'IMPIANTO	11
4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PROPOSTA	12
5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE	17
6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	17
7. TARIFFA ISTRUTTORIA	17

**1. DEFINIZIONI**

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità controllo di	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Gestore	VERSALIS S.p.A., installazione IPPC sita nel Comune di Brindisi, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques- BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

Relazione di riferimento	<p>Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).</p>
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.</p>



Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
---	--

2. INTRODUZIONE

In data 16/09/2011 è stata rilasciata dal MATTM con D.M. n. 514 a VERSALIS S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento ubicato nel comune di Brindisi.

In data 16/02/2017 il Gestore ha inviato istanza di modifica dell' AIA, acquisita dal MATTM con prot. DVA n. 3714 del 17/02/2017.

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria di € 2.000, di cui al Decreto 24/04/2008.

Il presente parere illustra i contenuti della documentazione inviata dal Gestore e le valutazioni del gruppo istruttore in merito.

2.1. Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a VERSALIS S.p.A., installazione IPPC sita nel Comune di Brindisi, con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 230 del 3-10-2011 e ss.mm.ii.
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione,
Visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

viste	<p>le lettere del Presidente della Commissione IPPC, prot.CIPPC-00-2013-000584 del 27/03/2013, prot. CIPPC-00-2015-001771 del 25/09/2015 e prot. CIPPC-00-2015-001789 del 29/09/2015 che assegnano l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Versalis S.p.A., sito nel Comune di Brindisi, al Gruppo Istruttore così costituito:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dott. Marco Mazzoni – Referente G.I.- Prof. Antonio Mantovani- Ing. Giovanni Anselmo- Avv. David Roettgen;
preso atto	<p>che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14/05/2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ing. Pierfrancesco Palmisano - Regione Puglia- Dott. Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi- Dott. Arch. Fabio Lacinio - Comune di Brindisi;
preso atto	<p>che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dr. Ing. Gaetano Battistella - Coordinatore- Dr. Bruno Panico - Referente

2.2. Atti normativi

Visto	il D.Lgs. n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F</i> ”;
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:



Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

	<ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

	<p>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</p> <p>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “l'autorità' competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <p>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</p> <p>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;</p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità' competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</p> <p>a) quando l'attività' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</p> <p>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</p> <p>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</p>



	<p>d) <i>fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p>e) <i>se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.</i>";</p>
vista	la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali</i> ";
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>"nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5"</i> con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere <i>"... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale"</i> ;
visto	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 <i>"Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato"</i> ;
visto	la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, <i>"Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti"</i> ;
visto	le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 <i>"Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività"</i>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

	<p><i>elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372</i>", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005,</p> <ul style="list-style-type: none">• il decreto ministeriale 1 Ottobre 2008 "<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i>", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale;
visto	l'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che " <i>le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento</i> ".

2.3. Atti e attività istruttorie

Esaminata	L'istanza con allegata relazione tecnica di Versalis S.p.A. prot. n. DIRE/U/0002057 del 16/02/2017, acquisita dal MATTM con prot. DVA-2017-00003714 del 17/02/2017, per la richiesta di modifica dell'AIA relativamente alla "razionalizzazione del circuito di raffreddamento dell'impianto di produzione Etilene P1CR (Fase F1)";
esaminata	la lettera di avvio del procedimento inviata dal MATTM, prot. DVA-2017-00004726 del 01/03/2017;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
considerati	i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA acquisita agli atti istruttori con N. di Prot. CIPPC 331/2017 del 15-03-2017;
vista	la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 29 marzo 2017 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. Prot. CIPPC 438 del 29.03.2017.

3. DATI DELL'IMPIANTO

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Sede legale:	Piazza Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI)



Sede operativa	Via E. Fermi, 4 - 72100 Brindisi
Recapiti telefonici	Tel. 0831/5701
Denominazione impianto	Impianto chimico
Tipo di impianto	Esistente
Tipo di procedura	Modifica non sostanziale
Codice e attività IPPC	4.1 (a, h) – Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base
Classificazione NACE	24 – Fabbricazione di Prodotti Chimici e di Fibre Sintetiche e Artificiali
Classificazione NOSE-P	105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici
Gestore	Ing. Marcello Perra tel. 0831/570739 – Fax 0831/570280 e-mail: marcello.perra@versalis.eni.com
Referente IPPC	Dott.ssa Lara Politi tel. 0831/570800
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2000

4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PROPOSTA

L'istanza di Versalis S.p.A. prot. n. DIRE/U/0002057 del 16/02/2017 (acquisita dal MATTM con prot. DVA-2017-00003714 del 17/02/2017) ha ad oggetto una richiesta di modifica non sostanziale del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-2011-0000514 del 16/09/2011 rilasciata allo Stabilimento di Brindisi.

La richiesta di modifica è relativa alla “razionalizzazione del circuito di raffreddamento (acqua di quench) dell'impianto di produzione Etilene P1CR (Fase F1)”.

4.1. Assetto attuale dell' impianto coinvolto nella proposta di modifica

L'installazione dello stabilimento coinvolto nella modifica è l'impianto di produzione Etilene P1CR – Fase F1.

L'impianto viene alimentato con Virgin nafta e GPL che subiscono un processo di *steam cracking* nei forni dedicati - F1001A÷L, F1012 (virgin nafta) e F1011 (etano/propano).

Nei forni di cracking avvengono delle reazioni di pirolisi degli idrocarburi condotta in fase vapore, ad alta temperatura, in presenza di vapor d'acqua e a bassa pressione, per favorire, durante le reazioni di cracking termico, la formazione di H₂ e di composti idrocarburi leggeri quali etilene e propilene.



I forni sono attrezzati con bruciatori di tipo LoxNOx ed utilizzano come combustibile *fuel gas* autoprodotta e gas naturale per le fasi di avviamento.

Il gas in uscita dai forni viene inviato alle sezioni successive di separazione e purificazione prodotti. La prima colonna, il frazionatore primario, separa gli oli (olio medio e FOK) dalle frazioni più leggere. Il prodotto in uscita dalla testa di tale colonna viene inviato all'unità di quench, nella quale vengono separate le frazioni leggere, inviate alla sezione di compressione, dall'acqua di processo e da una prima aliquota di benzina di cracking.

L'acqua separata, denominata acqua di quench (QW), viene sfruttata per scambio termico in altre sezioni di impianto.

Nell'assetto di impianto che prevede la marcia a n° 12 forni, di cui n° 2 alimentati con GPL, si riscontra l'esigenza di un incremento del calore richiesto negli scambiatori facenti parte del circuito della quench water.

Allo scopo di incrementare tale calore scambiato è stato necessario aumentare la temperatura della QW e, conseguentemente, sono stati adeguati i parametri di marcia della colonna per adattare il sistema alle nuove condizioni, con un conseguente incremento della temperatura media di lavoro della sezione.

In particolare, l'incremento della temperatura di testa della colonna di quench genera un aumento del consumo di energia elettrica del compressore di processo K2001.

4.2. Richiesta di modifica

Gli interventi di modifica riguardano la riduzione della temperatura di alimentazione del compressore di processo K2001, riducendo di conseguenza il fabbisogno energetico della sezione. A tale scopo il Gestore ha effettuato uno studio la cui conclusione è stata che, per raggiungere l'obiettivo previsto, risulta necessario aumentare la superficie di scambio degli scambiatori E2013 A/B, E3020 ed E4001 A/B.

Gli scambiatori E2013 A/B sono i ribollitori di fondo dello stripper ad alta pressione C-2004; gli scambiatori E4001 A/B sono i ribollitori di fondo della colonna depropanatrice C-4001.


Gli scambiatori E2013 ed E4001 hanno una configurazione di progetto che prevede la presenza di uno scambiatore fermo a scorta (normalmente fuori servizio), da utilizzare in caso di sporcamento dell'unità in esercizio.

Vista la presenza di 2 scambiatori per ogni unità, e che il periodo di indisponibilità per pulizia degli item è limitata, il Gestore non ritiene conveniente aggiungere un nuovo scambiatore di calore ma usare entrambi gli esistenti in parallelo.


Nel periodo di indisponibilità di uno scambiatore per la relativa pulizia l'impianto ritornerà a marciare alle condizioni attuali.

Per consentire l'utilizzo di entrambi gli scambiatori è necessario separare sia le linee di alimentazione dell'acqua di quench sia il sistema di regolazione, in modo da poter controllare separatamente le 2 nuove utenze con controlli dedicati.

La nuova configurazione da realizzare è schematicamente rappresentata nelle figure seguenti:



Configurazione futura linee e regolazione QW a E2013A/B



Configurazione futura linee e regolazione QW a E4001A/B



In grassetto sono riportate le nuove linee ed i nuovi loop di regolazione da implementare.


Gli elementi che li compongono sono, per ciascuno scambiatore:

- a. nuove linee di alimentazione e ritorno QW;
- b. un nuovo elemento di misura di portata;
- c. una nuova valvola di regolazione dotata di by-pass.

Lo scambiatore E3020, ribollitore di fondo del de-etanatore C-3004, ha una configurazione di progetto che prevede la presenza di uno scambiatore fermo posto a scorta alimentato a vapore (E3021), normalmente fuori servizio, da utilizzare in caso di sporcamento dell'unità in esercizio.

In questo caso, non avendo la presenza di 2 scambiatori in parallelo, il Gestore ritiene necessario aggiungere un nuovo scambiatore di calore ed utilizzarlo in parallelo all'esistente; tale nuovo item verrà denominato E3020A.

La nuova configurazione da realizzare è schematicamente rappresentata in figura seguente:



Configurazione futura linee e regolazione QW a E3020/E3020A

In grassetto sono riportate le modifiche in cui si evidenzia il nuovo scambiatore da inserire, le nuove linee ed il nuovo loop di regolazione da implementare.



Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

In particolare, i singoli elementi che compongono la modifica sono:

- a. nuove linee di alimentazione e ritorno QW;
- b. un nuovo elemento di misura di portata;
- c. una nuova valvola di regolazione dotata di by-pass;
- d. un nuovo scambiatore di calore E3020A da installare in parallelo all'esistente;
- e. nuove valvole di intercetto per l'attuale spare, E3021.

4.3. Cronoprogramma degli interventi di modifica

I tempi previsti per la modifica descritta sono riportati nella tabella seguente:

	gen/17	feb/17	mar/17	apr/17	mag/17	giu/17	lug/17	ago/17	set/17	ott/17	nov/17	dic/17	gen/18	feb/18	mar/18	apr/18	mag/18	giu/18	lug/18	ago/18	set/18	ott/18	nov/18	dic/18
Emissione ordini																								
Appalto lavori																								
Progettazione di dettaglio																								
Consegna materiali																								
Opere edili																								
Automazione																								
Montaggi																								
Coibentazioni e verniciature																								
Prove e avviamento																								

4.4. Effetti ambientali

Il Gestore dichiara che la modifica proposta:

- non comporta variazioni della capacità produttiva degli impianti di processo, né l'installazione di nuovi impianti;
- non comporta variazioni dei consumi di materie prime, di risorse idriche, di combustibili utilizzati, dei consumi e produzione di energia, delle fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato e non, delle emissioni in atmosfera di tipo convogliato, delle emissioni in acqua, della produzione rifiuti, delle aree di stoccaggio di rifiuti e di materie prime, prodotti e intermedi, delle emissioni acustiche e degli odori;



- non genera effetti negativi e significativi sull' ambiente;
- non comporta variazioni nella modalità di gestione degli aspetti ambientali e nel piano di monitoraggio attualmente applicato.

Per quanto riguarda la produzione di energia il Gestore sostiene che l'extra consumo della nuova pompa risulterà compensato dalla riduzione che subiranno le pompe attualmente installate, in considerazione che il volume di fluido movimentato non cambierà.

Il Gestore ritiene pertanto che la modifica proposta sia da considerarsi non sostanziale ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera l-bis, del D. Lgs. 152/06.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Gruppo Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore, delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse nella Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA acquisita agli atti istruttori con N. di Prot. CIPPC 331/2017 del 15-03-2017, ritiene che la proposta di modifica dell'AIA Decreto N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 230 del 3-10-2011 e ss.mm.ii. rilasciata allo Stabilimento Versalis S.p.A. di Brindisi, sia da considerarsi **non sostanziale ed accoglibile**.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 230 del 3-10-2011 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Restano a carico del Gestore tutti i controlli e le frequenze programmate nel PMC allegato al Decreto di AIA n. 514/2011.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo non dovrà essere aggiornato.

7. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.M. 24 Aprile 2008, la tariffa istruttoria di € 2.000, che si ritiene congrua.